



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LAZIO

SEZIONE 13

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 1253/2017

UDIENZA DEL

11/04/2018 ore 11:30

N°

3800/18

PRONUNCIATA IL:

11-4-18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

6-6-18

Il Segretario

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PALILLO	SALVATORE	Presidente
<input type="checkbox"/>	FRATTAROLO	FRANCESCA MARIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE LEONI	MARIA LUISA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1253/2017
depositato il 07/02/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 16588/2016 Sez:4 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di ROMA
contro:

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK501F306129 IRPEF-ALTRO 2008

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 2 maggio 2014, il sig. _____, in atti generalizzato, impugnava l'avviso di accertamento n.TK501F306129, emesso ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/73 per maggiore Irpef, addizionale regionale e comunale, per anno d'imposta 2008, per complessivi Euro 19.759, oltre interessi e sanzioni, notificatogli dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma il 13/12/2013, eccependo preliminarmente:

- mancata allegazione all'avviso di accertamento della delega di firma del Direttore Provinciale;
- contrasto delle disposizioni in materia di accertamento c.d. sintetico con le norme di cui agli artt. 5 e 6 dello Statuto del contribuente.

Nelle controdeduzioni, l'Ufficio, premesso che l'avviso di accertamento emesso ex art. 38, IV comma, d.P.R. n. 600/73 conseguiva alla procedura, nei confronti del contribuente, di *“rideterminazione sintetica del reddito...sulla base di notevoli manifestazioni di capacità contributiva incoerenti con la posizione reddituale dichiarata dal ricorrente”*, sosteneva l'infondatezza e la temerarietà della prima eccezione, *“in quanto il Direttore Provinciale soggetto delegante ha il potere di conferire a terzi soggetti che operano nell'Amministrazione il potere di sottoscrivere in sua vece gli atti impositivi ai sensi dell'art. 42, comma I, d.P.R. n. 600/73, in considerazione che il Dirigente Provinciale risulta dirigente di carriera iscritto nell'albo dei dirigenti e quindi non si tratta di un funzionario con nomina dirigenziale ma di dirigente di carriera”*, allegando a tal fine la delega di firma.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 16588/4/16 del 20/6/2016, depositata il 7/7/2016, accoglieva il ricorso, relativamente al punto afferente la mancata allegazione della delega, non avendo l'Ufficio prodotto in atti *“la precisa relativa delega”* ma *“un ordine di servizio n. 54/2014, a firma del Direttore Provinciale Dr. Vincenzo Carbone, in cui quest'ultimo confermava le deleghe di firma in precedenza rilasciate, senz'altra precisazione al riguardo”*.

Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma sostenendo, quanto al punto evidenziato in sentenza, di aver fornito la prova del potere di firma del Coordinatore Team _____, avendo il Direttore Provinciale _____ confermato le precedenti deleghe di firma, producendo a tal fine, i seguenti atti:

- la disposizione di servizio che attribuisce la qualifica di “Coordinatore di Team” al firmatario dell'atto impugnato, _____ ;

- la disposizione di servizio n. 47/2010 del Direttore Provinciale _____, che delega alla firma i Coordinatori di Team;
- infine la disposizione di servizio n. 37/2013, a firma del Direttore Provinciale _____, che conferma le precedenti deleghe di firma.

Motivi della decisione

Ritiene la Commissione che l'appello dell'Ufficio debba essere rigettato. Secondo quanto dispone l'art. 15, comma 7, d.l. n. 78/2009 *“La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate erariali amministrare dalle agenzie fiscali ...può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto, in tutti i casi in cui gli atti medesimo siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”*.

Per gli avvisi di accertamento, l'art. 42 d.P.R. n. 600/73, che disciplina l'accertamento delle imposte dirette, richiede, a pena di nullità, la sottoscrizione (sostituibile dalla indicazione a stampa come sopra precisato), del Capo dell'Ufficio, ovvero del Direttore provinciale, o del funzionario della carriera direttiva da lui delegato; tale delega di firma autorizza il delegato ad apporre la firma su un provvedimento, per importi di spesa determinati, che rimane pur sempre nella competenza del delegante.

Come precisato dalla Corte di Cassazione (sentenze nn. 6882/2000 e 6113/2005) con la delega di firma *“il delegante, mantenendo la piena titolarità dell'esercizio di un determinato potere, delega ad altro organo o funzionario non titolare dell'organo, il compito di firmare gli atti di esercizio di esso, onde l'atto firmato dal delegato resta imputato all'organo delegante”*.

Nel caso di specie, l'avviso di accertamento impugnato, emesso dalla Direzione Provinciale II di Roma- Ufficio Controlli, riporta la firma del Coordinatore del Team F3 _____, su delega del Direttore Provinciale _____.

Incombendo sull'Agenzia delle Entrate l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere e la presenza di eventuale delega, l'Ufficio ha prodotto, nel primo e nel presente grado, documentazione relativa, ammissibile ex art. 58, comma II, d.lgs. n. 546/92.


Specificamente è stata prodotta la disposizione di servizio, a firma del Direttore Provinciale _____ – n. 37/2013 – che confermava le precedenti deleghe di firma, tra cui quella contenuta nell'ordine di servizio n. 47/2010, la quale conferiva a sua volta il potere di firma ai Coordinatori di Team, tra cui il firmatario dell'atto impugnato.

Sul punto, vi è a dire che, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. n. 12960/2017; in precedenza sentenza n. 22803/2015) “*in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600/73, deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicchè non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore*” non potendo dunque la delega essere fatta “*per relationem*” ben potendo i capi ufficio o i capi team non essere più tali al momento della sottoscrizione degli atti impositivi, né può essere addossato al contribuente l’onere di svolgere un’indagine amministrativa per effettuare tale verifica.

Nel caso di specie, pertanto, la verifica del potere di firma in capo al Coordinatore Team firmatario dell’atto non risulta di agevole attuazione posto che la relativa delega non è nominativa, bensì individuata *per relationem*, in quanto il nome del firmatario, _____, compare non già in un provvedimento di delega di firma bensì in un ordine di servizio avente ad oggetto la “*riorganizzazione dell’ufficio controlli ...la riassegnazione degli incarichi di capo team...*”.

P.Q.M.

la Commissione rigetta l’appello. Nulla per le spese.
Roma, 11 aprile 2018

Il Giudice relatore
Dr.ssa Francesca Maria Frattarolo


Il Presidente
Dr. Salvatore Palillo
